

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

(89/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il trasporto di merci pericolose su strada, sia nazionale che internazionale, ha assunto nel corso degli anni sempre maggiore importanza con conseguente aumento del rischio d'incidenti;

considerando che è nell'interesse generale ridurre, per quanto possibile, al minimo i rischi di tali incidenti che possono comportare un deterioramento, a volte irreversibile, per l'ambiente come pure danni gravi che possono compromettere l'integrità fisica del personale viaggiante o di qualsiasi persona che possa venire a contatto con le merci in questione;

considerando che numerosi incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose, segnatamente la loro gravità, possono derivare da una conoscenza insufficiente dei rischi inerenti a detti trasporti da parte del personale viaggiante e che occorre pertanto impegnarsi a migliorare la qualificazione professionale di detto personale;

considerando che l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui sono parti contraenti quasi tutti gli Stati membri, impone una formazione professionale per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada effettuati con cisterne, batterie di recipienti e contenitori cisterna aventi una capacità complessiva di oltre 3 000 litri per unità di trasporto; che una recente modifica dell'ADR impone dal 1° gennaio 1996 detta formazione anche per i trasporti internazionali effettuati con veicoli di peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate che trasportano tali merci in colli in quantità superiore ai limiti previsti nel numero marginale 10011 dell'ADR; che occorre non soltanto applicare queste disposizioni in tutta la Comunità, ma anche rafforzarle e estenderne la portata al traffico nazionale;

considerando che l'obbligo di una formazione professionale soddisfacente per i trasporti di merci pericolose nel loro complesso rende necessario, nella prospettiva della creazione del mercato unico dei trasporti, adottare tutte le misure che consentano di assicurare una migliore prevenzione dei rischi sia per i trasporti nazionali che per quelli internazionali di dette merci;

considerando che al fine di promuovere, fra l'altro, sistemi di formazione dei conducenti di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose armonizzati a livello comunitario, occorre prevedere programmi unificati di formazione di detti conducenti tramite tecniche moderne orientate generalmente verso la formazione attiva dei partecipanti;

considerando che occorre prevedere il rilascio di un certificato che soddisfi a requisiti minimi di formazione professionale; che il certificato di conseguenza rilasciato deve essere riconosciuto in tutta la Comunità;

considerando che il Portogallo ha istituito un programma di formazione per conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose che si protrarrà fino al 31 dicembre 1995; che gli è impossibile ridurre tale termine per ragioni pratiche di organizzazione e che occorre quindi accordare a detto Stato un termine supplementare di un anno per la formazione di alcuni di tali conducenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente direttiva è di esigere che i conducenti che effettuano trasporti nazionali e internazionali su strada di merci pericolose mediante:

- veicoli di peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate che trasportano tali merci in quantità superiore ai limiti previsti nel numero marginale 10011 dell'ADR. Per le materie e gli oggetti esplosivi si terrà invece conto di tutti i veicoli, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato;
- veicoli cisterna o unità di trasporto che comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi una capacità di oltre 3 000 litri e/o un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate allorché detti veicoli o unità di trasporto trasportano merci pericolose o effettuano un percorso su

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 182.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 27.

strada dopo aver scaricato merci pericolose senza che le cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti e/o degassati;

siano in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità o dall'organismo all'uopo designati da ciascuno Stato membro, comprovante che essi hanno seguito con profitto una formazione appropriata in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

La presente direttiva non si applica ai veicoli appartenenti alle forze armate di uno Stato membro o posti sotto la responsabilità di queste ultime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) *ADR*, l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957, con le modifiche contenute alla data dell'adozione della presente direttiva;
- 2) *trasporto su strada*, qualsiasi spostamento effettuato su strade di uso pubblico aperte alla circolazione, da un veicolo utilizzato per il trasporto di merci pericolose;
- 3) *conducente*, qualsiasi persona incaricata della guida del veicolo, anche per un periodo limitato;
- 4) *veicolo cisterna*, *unità di trasporto*, *cisterna*, quelli di cui al numero marginale 10014 dell'ADR;
- 5) *merci pericolose*, le materie e gli oggetti definiti come tali dall'ADR;
- 6) *certificato di formazione professionale*, il certificato di cui all'allegato B 6 dell'ADR;
- 7) *certificato provvisorio di formazione professionale*, il certificato di cui all'allegato B 6 dell'ADR corredato dell'indicazione: «Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 89/684/CEE e valido unicamente per i trasporti effettuati all'interno dello Stato membro che lo ha rilasciato».

Articolo 3

Gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, dispensare dall'applicazione totale o parziale della presente direttiva, per un periodo di due anni, rinnovabile, i conducenti di veicoli che effettuino esclusivamente trasporti nazionali di merci aventi un livello di pericolosità o d'inquinamento minimo a motivo delle loro particolari caratteristiche o degli esigui quantitativi trasportati.

Le decisioni prese dalle competenti autorità degli Stati membri in virtù del primo comma devono essere motivate e comunicate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Formazione professionale

1. La formazione richiesta ai conducenti di cui all'articolo 1 per il conseguimento del certificato di formazione professionale, viene impartita nell'ambito di un corso teorico con esercizi pratici riconosciuto dall'autorità competente.

Tale formazione si prefigge come obiettivo essenziale di sensibilizzare gli interessati ai rischi inerenti al trasporto delle merci pericolose e di far loro acquisire le nozioni di base indispensabili per ridurre al minimo le probabilità di incidenti e, nell'eventualità di un incidente, per assicurare l'applicazione delle misure di sicurezza che potrebbero rivelarsi necessarie ai fini della salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, nonché per limitare gli effetti dell'incidente.

La formazione deve vertere come minimo sulle materie incluse nell'elenco dell'allegato.

Il conseguimento del certificato di formazione professionale è subordinato al superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente che si accerta dell'indipendenza degli esaminatori.

2. Gli Stati membri possono rilasciare il certificato provvisorio di formazione professionale ai conducenti che ne facciano richiesta per la prima volta, nei sei mesi precedenti le rispettive date di applicazione della presente direttiva senza aver seguito il corso e superato il relativo esame previsti dal paragrafo 1, a condizione che detti conducenti provino di aver esercitato l'attività di conducente di veicoli per il trasporto di merci pericolose nei cinque anni precedenti le rispettive date di applicazione della presente direttiva.

Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie ed altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodo di dodici mesi o per diciotto mesi complessivi per tutto il periodo.

Il certificato di cui al primo comma è valido soltanto per i trasporti effettuati all'interno dello Stato membro che lo ha rilasciato. La sua validità scade il 31 dicembre 1996.

3. Uno Stato membro può esigere dai conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stato membro l'acquisizione di una formazione professionale più ampia di quella prevista nell'allegato. Nella fattispecie, può trattarsi di una formazione già prevista in uno Stato membro o di una formazione che uno Stato membro intenda introdurre.

4. I certificati rilasciati dagli Stati membri antecedentemente alle date di applicazione della presente direttiva in virtù delle disposizioni nazionali vigenti, di cui la Commissione ha rilevato che soddisfano almeno i requisiti della presente direttiva, sono riconosciuti come certificati di formazione ai sensi della presente direttiva fino allo scadere della loro validità, sempreché la durata non superi cinque anni.

Articolo 5

1. Il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 1 ha una durata di validità di cinque anni.
2. La validità del certificato può essere prorogata per periodi di cinque anni allorché il titolare del certificato:
 - a) nell'anno che precede la scadenza della validità del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento autorizzato dall'autorità competente e superato un esame riconosciuto da detta autorità, ovvero
 - b) può provare all'autorità o all'organismo competente di avere esercitato la propria attività senza interruzione dal momento del rilascio o dell'ultima proroga del suo certificato. Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie ed altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodo di dodici mesi.
3. Uno Stato membro può prevedere una durata di validità più breve per i certificati di formazione professionale dei conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stato membro.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 1, rilasciato da uno Stato membro, è riconosciuto da tutti gli altri Stati membri.

Articolo 7

1. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica ai fini della modifica della presente direttiva per:
 - tener conto delle future modifiche dell'ADR;
 - adattare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico nei settori in essa contemplati.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sotto-

pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Applicazione

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono possedere il certificato di formazione professionale:

- a) a decorrere dal 1° luglio 1992:
 - per il trasporto di merci pericolose in cisterne median-
te veicoli cisterna o unità di trasporto che compren-
dono cisterne o contenitori cisterna aventi una capa-
cità di oltre 3 000 litri,
 - per il trasporto di materie esplosive;
- b) a decorrere dal 1° luglio 1995:
 - per qualsiasi altro trasporto di merci pericolose di cui
all'articolo 1.

Tuttavia, per i conducenti di veicoli immatricolati in Portogallo, la data del 1° gennaio 1995 è sostituita da quella del 1° gennaio 1996.

Uno Stato membro può stabilire date anteriori a quelle previste nel primo comma per i conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stato membro.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
3. La Commissione presenta al Consiglio, prima del 1° settembre 1990, una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte di ogni Stato membro, eventualmente accompagnata da proposte di modifica.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Le conoscenze da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale devono vertere almeno sulle materie seguenti:

- a) le prescrizioni di carattere generale applicabili al trasporto delle merci pericolose;
- b) i principali tipi di rischi;
- c) le misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai diversi tipi di rischi;
- d) il comportamento da adottare dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, nozioni di base relative all'utilizzazione delle attrezzature di protezione, ecc.);
- e) l'etichettatura e la segnaletica dei pericoli;
- f) ciò che un conducente di veicolo deve fare e ciò che non deve fare quando trasporta merci pericolose;
- g) l'oggetto ed il funzionamento dell'attrezzatura tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
- h) i divieti di carico in comune nel medesimo veicolo o in un contenitore;
- i) le precauzioni da adottare all'atto del carico e dello scarico delle merci pericolose.

Le conoscenze richieste per il rilascio del certificato di formazione per i conducenti di veicoli che trasportano merci in colli debbono inoltre vertere:

- j) sul maneggio e sullo stivamento dei colli.

Le conoscenze richieste per il rilascio del certificato di formazione per i conducenti di veicoli che trasportano merci in cisterne debbono inoltre vertere:

- k) sul comportamento in marcia dei veicoli con cisterne o contenitori cisterna, compresi i movimenti del carico.
-